



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

m_dg - GDAP
PU - 0006783 - 09/01/2017



Alle OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria

e, p.c. Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

OGGETTO: Decreto ministeriale 23.12.2016 di fissazione della durata dei corsi per nomina ad agente di Polizia Penitenziaria per il biennio 2017-2018.

Si trasmette per opportuna informativa la nota ministeriale n. 0002622 datata 3 gennaio 2016 dell'Ufficio dell'organizzazione e delle Relazioni, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr.ssa Pierina Conte



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Roma, 03.01.2017

m_dg - GDAP
PÙ - 0002622 - 03/01/2017



Alle Direzioni Generali

Agli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Articolazioni
dell'Ufficio dell'Organizzazione e
delle Relazioni dell'Ufficio del Capo
Dipartimento

Alla Segreteria particolare del
Signor Capo Dipartimento

Alla Segreteria particolare del
Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Ai Provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti penitenziari
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale 23 dicembre 2016 di fissazione della durata dei corsi per la nomina ad agente di Polizia penitenziaria per il biennio 2017-2018.

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, in allegato si invia copia del D.M. 23 dicembre 2016 relativo all'oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consola
Santi Consola



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante norme in materia di ordinamento del personale del Corpo, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 26 novembre 2010, n. 199, per il quale "gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di formazione di durata compresa tra sei e dodici mesi", e che "la durata del corso, nei limiti anzidetti, è stabilita con decreto del Ministro della giustizia";

VISTI i decreti ministeriali 7 dicembre 2010, 18 aprile 2014 e 10 dicembre 2014;

RILEVATO che nell'anno 2016 non si è avuto reclutamento di allievi agenti mentre costante è stato il flusso delle quiescenze del personale;

RILEVATO che gli impedimenti sorti al tempestivo reclutamento nell'anno 2016 hanno reso non applicabile il termine ridotto di sei mesi stabilito con il D.M. 10 dicembre 2014 per le prescritte esigenze di pronto impiego;

RITENUTA la perdurante necessità di interventi straordinari nel settore penitenziario attesi gli indici di ingresso della popolazione detenuta, l'avvio delle procedure di prelevamento del D.N.A. e l'attenzione crescente a fenomeni di radicalizzazione interna;

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere, in termini di urgenza, al più pronto impiego del personale del Corpo di prossima assunzione nel ruolo degli agenti e assistenti, al fine di assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, garantendo così l'uso dei nuovi spazi detentivi e una migliore condizione di vita ai detenuti e la funzione rieducativa della pena;

DECRETA

Articolo 1 *(Durata dei corsi)*

1. I corsi di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria che avranno inizio durante il biennio 2017-2018, hanno durata pari a sei mesi.



Il Ministro della Giustizia

2. Sono dimessi dai corsi di cui al comma 1, gli allievi e gli allievi agenti in prova del Corpo di polizia penitenziaria che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, o di quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso.
3. Nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso, è fatta salva la possibilità per gli allievi e gli allievi agenti in prova di essere ammessi a partecipare al primo corso successivo alla loro riacquistata idoneità fisico-psichica.

Articolo 2 (*Tempi di vigenza*)

1. Il presente decreto ha vigenza fino al 31 dicembre 2018.

Dato in Roma il **23 DIC. 2016**

Il Ministro
On. Andrea Orlando